

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1970

Anzianità dei commissari di leva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, la quale tratta delle « Norme per il reclutamento dei commissari di leva », stabilisce: « ... (*omissis*) ... i commissari di leva ... (*omissis*) ... prendono posto nel ruolo, ai soli effetti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso ».

In forza di tale articolo si perviene all'assurdo, in alcuni uffici provinciali di leva ai quali sono assegnati più commissari, di vedere l'ultimo nominato, in ordine di tempo, assumere il posto di capo ufficio ed avere in sottordine commissari vincitori di precedenti concorsi o che lo precedono nella graduatoria di merito di uno stesso concorso.

L'illogicità di detto articolo è evidente: un commissario di leva, il quale nella graduatoria del concorso precede colleghi più anziani d'età o più elevati in grado, deve restare, nell'espletamento delle sue funzioni di impiegato civile, subordinato a colleghi che lo seguono nella graduatoria stessa, solo perchè questi ultimi erano più anziani o di grado più elevato nella vita militare, o subordinato a coloro che sono entrati nel-

la carriera civile in virtù di successivi concorsi.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi per commissario di leva viene stabilita attraverso il vaglio di migliaia di concorrenti, senza tener conto del grado rivestito, ma esclusivamente dei titoli specifici e di merito. Non si comprende quindi perchè gli ufficiali vincitori — i quali ben sanno che, vincendo il concorso, dovranno passare nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa — debbano mantenere nella gerarchia civile la prerogativa del grado rivestito nell'Esercito.

Tutto ciò per altro costituisce una grave nota disarmonica nel nostro ordinamento statale, contrastando in pieno con quanto sancisce il comma secondo dell'articolo 15 del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: « L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, *salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classifi-*

cazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito».

Se si volesse conservare il criterio di attribuire l'anzianità all'impiegato civile secondo il grado militare da lui rivestito all'atto della nomina, si dovrebbe coerentemente ammettere al concorso una sola categoria di ufficiali (oggi vi partecipano gli ufficiali dal grado di capitano a quello di colonnello).

L'ufficiale nominato commissario di leva viene a perdere tutte le prerogative proprie dell'ufficiale in servizio (sveste per sempre l'uniforme nell'espletamento delle sue nuove funzioni; viene cancellato e liquidato dalla cassa ufficiali dell'Esercito; perde il diritto all'attendente, alla riduzione ferroviaria del 70 per cento, ai 45 giorni di licenza annuale, eccetera; presta infine un nuovo giuramento all'Amministrazione civile dello Stato), il che sottolinea che egli assume una nuova posizione giuridica che non ha nulla a vedere con quella di cui prima era investito. La sua anzianità nelle nuove funzioni deve pertanto essere determinata in conformità dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nel presente disegno di legge non è da ravvisare un sovvertimento dell'ordine gerarchico. Se così fosse, non si dovrebbe tollerare che il Capo di stato maggiore abbia alle proprie dipendenze ufficiali a cui in altri tempi era stato sottoposto o che venga promosso, per titoli di merito, al grado superiore il meno anziano di ufficiali di pari grado.

Nè, per giustificare il vigente ordinamento, può servire il fatto che i commissari di leva sono legati al trattamento econo-

mico previsto per gli ufficiali. Questo non è che un semplice espediente per poter pagare stipendi diversi a funzionari civili che esplicano le medesime responsabili funzioni. Nè, infine, è valido l'argomento che i commissari di leva agiscono in un ambiente militare, in quanto il servizio di leva è una emanazione della vita civile del Paese e come tale sottoposta alla magistratura ordinaria, tanto è vero che i renitenti alla leva vengono deferiti ai tribunali civili e non a quelli militari. Sono dunque i militari comandati presso gli uffici ed i consigli di leva ad agire in ambiente civile e non i commissari di leva ad agire nell'ambiente militare.

Prima del 1966 i commissari di leva venivano inclusi nell'annuario degli ufficiali dell'Esercito con la specificazione del grado rivestito al momento di essere dichiarati vincitori del concorso e venivano iscritti in base alla graduatoria di merito prescindendo dal loro grado militare. È chiaro che anche in tali annuari un capitano poteva precedere un superiore in grado, senza che in ciò si ravvisasse un sovvertimento dell'ordine gerarchico. Dal 1967 i commissari non risultano più iscritti in detto annuario, bensì in quelli del personale civile dello Stato (parte V) (ove sono pure elencati in base alla graduatoria di merito e senza alcuna indicazione del grado militare già rivestito).

A sanare una tale ibrida ed assurda situazione, che non trova riscontro in altro settore degli impieghi statali, si propone di sostituire il citato articolo 3 con l'articolo unico ora sottoposto al vostro esame, articolo che è conforme a principi di giustizia e risponde alle esigenze della Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'anzianità dei commissari di leva viene stabilita in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è abrogato.